



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 21/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato il 30 aprile 2014, il ricorrente espone di aver stipulato, in data 6 dicembre 2007, un contratto di mutuo ipotecario per € 55.000,00 e di averlo estinto anticipatamente in data 26 novembre 2013, pagando, tra l'altro, una somma di € 5.441,34 a titolo di "addebiti vari". Chiede la restituzione di tale somma in quanto dal contratto non risulterebbe l'applicazione di alcuna "penale" per l'estinzione anticipata.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente fa presente che l'addebito contestato non è ascrivibile ad una penale per l'estinzione anticipata ma agli interessi maturati durante i periodi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo nell'ambito dell'iniziativa "combatti la crisi". Precisa che, nel conteggio relativo all'estinzione anticipata del mutuo era richiesto il versamento di € 54.312,33 di cui € 48.747,50 per il "capitale rimborsato", € 123,49 per il "rateo interessi sul capitale rimborsato" e € 5.441,34 per "addebiti vari".

In particolare, l'ultima voce di addebito si riferiva alla "quota di interessi maturati nel corso dei due periodi di sospensione del pagamento delle rate" (dal 10 giugno 2010 al 10 maggio 2011 e dal 10 settembre 2012 al 10 agosto 2013) e sarebbe in linea con quanto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto nei “contratti” che avrebbero regolato la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Per questo motivo, chiede il rigetto del ricorso.

In relazione alle contrapposte argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all’Arbitro la restituzione di € 5.441,34 attribuita per “addebiti vari”; la parte resistente il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Riepilogando, dai documenti agli atti, risulta:

- il mutuo è stato stipulato nel 2007, con intermediario incorporato nella parte resistente nel 2008;
- il tasso accordato è quello fisso del 5,70%;
- rimborsabile in 20 anni tramite n. 240 rate di € 384,58;
- il mutuo ha beneficiato per due volte della sospensione del pagamento delle rate nell’ambito del “Piano Famiglie ABI” e dell’iniziativa della banca resistente “Combatti la crisi”: nel maggio 2010 e nel settembre 2012, per un periodo di 12 mesi;
- entrambe le volte, dopo la sospensione, il mutuo è stato “riscadenzato” con ricalcolo del capitale e degli interessi (in base al medesimo tasso contrattuale del 5,7%);
- il mutuo è stato estinto in data 26.11.2013 con applicazione di “addebiti vari” che l’intermediario afferma essere corrispondenti alla “quota di interessi maturati nel corso dei due periodi di sospensione del pagamento delle rate”.

Ciò premesso, il Collegio, dai documenti di simulazione dei conteggi relativi alla sospensione (sottoscritti dal ricorrente) rileva che gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono stati calcolati sull’intero capitale residuo. Precisa altresì che l’allegato tecnico all’Accordo ABI per il “Piano Famiglie”, prevede che, nel caso in cui la sospensione abbia per oggetto l’intera rata (comprensiva di capitale e interessi), “gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità)”. In proposito, è stato osservato che tale disposizione non chiarisce se i citati interessi debbano essere calcolati con riferimento alle sole rate “sospese” ovvero all’intero debito residuo.

Sul punto, il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3257/2013 e Collegio di Milano, decisione n. 5858 del 12 settembre 2014) nonché quanto riportato nella Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario (n. 4, 2013): “Le moratorie e il calcolo degli interessi. L’Arbitro è nuovamente intervenuto sulle modalità di calcolo degli interessi sulle rate sospese quando è prevista la sospensione integrale delle stesse. Il Collegio ha stabilito che gli interessi debbano essere calcolati sull’importo delle sole rate giunte a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero debito residuo. Le rate sospese, infatti, sono collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente; ne deriva che l’interesse di sospensione dovrà essere calcolato sulla sola quota capitale relativa alle rate sospese.”

Ritiene quindi non corrette le modalità di calcolo applicate dall’intermediarie, il quale è tenuto a calcolare gli interessi sulle sole rate giunte a scadenza nel periodo di sospensione e non già sull’intero debito residuo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO